

DA RE ( pag 420 )

L'identificazione dell'imputato avvenne sulla base del riconoscimento da parte dei testi Busato e Ballotta della Digos di Padova, che già lo conoscevano quale appartenente al movimento dei disobbedienti. La comparazione fisiognomica diede risultato positivo.

È ripreso mentre spinge un cassonetto e lancia qualcosa, travisato con il casco, quindi avanza insieme con altri in via Casaregis e si contrappone ai militari; partecipa ad una nuova avanzata, ha un oggetto in mano, poi effettua un lancio contro i blindati, prende parte all'assalto del blindato in panne, mentre l'equipaggio è ancora a bordo, si contrappone ai Carabinieri giunti in soccorso, tenta con altri di rovesciare il mezzo. Quindi ingaggia una colluttazione con due agenti di Polizia.

Il reato contestatogli di devastazione è derubricato in quello di danneggiamento aggravato; risponde pure dei reati di resistenza, per la seconda parte della condotta, essendo la prima scriminata.

I reati sono uniti nel vincolo della continuazione, sono concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti; la pena finale è di anni uno mesi cinque di reclusione, con la sospensione condizionale.

Segue la condanna al risarcimento dei danni.

#### Appello della difesa

Non si comprende perché il Tribunale abbia creato una cesura tra le fasi anteriori al danneggiamento del blindato in panne e ciò che è avvenuto dopo, poiché tutto quanto avvenuto nello spazio ricompreso tra via Tolemaide, Invrea, Casaregis, piazza Alimonda e via Caffa è conseguenza diretta del comportamento illegittimo delle forze dell'ordine che con i blindati hanno caricato un

corteo pacifico, hanno rincorso addirittura sui marciapiedi i manifestanti.

Da Re non ha alcun contatto fisico con il mezzo che il Tribunale dice avere cercato di ribaltare; la semplice presenza in loco non è sufficiente a fondare la responsabilità. Se anche ha tirato sassi contro i blindati in ritirata, però non ha collaborato a danneggiare, colpire o ribaltare il mezzo in panne.

Si chiede pertanto l'assoluzione.

Quanto meno la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 c.p. o in subordine 62 n. 3 c.p..

Si lamenta poi che i filmati siano stati tratti dal teste Corda da materiale prelevato da un fascicolo contro ignoti, non accessibile alle difese sino al dibattimento. Si impugnano quindi le ordinanze emesse il 6.4.2004 ed il 20.9.2004.

Si chiede anche la esclusione delle statuizioni relative al risarcimento dei danni poiché l'immagine del Governo italiano fu danneggiata non dal comportamento di DA RE ma dalle forze dell'ordine con gli atti illegittimi.

Appello del Procuratore della Repubblica

Lamenta il riconoscimento della scriminante del'art. 4 D. L.vo 288/44 per le condotte tenute in via Tolemaide, Casaregis ed Invrea tra le 14,50 e le 15,30 del 20 luglio 2001.

Lamenta altresì la errata derubricazione dei fatti di devastazione in fatti di danneggiamento.

Semmai dovevano essere derubricati in reato di incendio ex rt. 423 c.p.

Si chiede comunque l'aumento della pena inflitta.

I motivi e della difesa e del Procuratore della Repubblica devono essere respinti.

Si evidenzia preliminarmente che il decorso del tempo ha fatto sì che i reati oggi siano prescritti essendo decorsi oltre sette anni

e mezzo dai fatti. Si deve pertanto dichiarare che i medesimi sono estinti per tale causa.

Ciò premesso è necessario argomentare come in effetti Da Re abbia commesso i reati per cui il Tribunale addivenne a condanna.

Tali e tanti sono gli atti di violenta opposizione posti in essere ai danni delle forze dell'ordine che non si può certo dubitare della sua fattiva partecipazione agli eventi:

travisato con un caso spinge un cassonetto e lancia un oggetto verso via Casaregis - dove si trovano i Carabinieri -, nell'evidente intento di impedire l'intervento dei mezzi delle forze dell'ordine e di opporsi alle stesse;

insieme con altri violenti manifestanti si contrappone in via Casaregis ai militari;

dopo un ripiegamento riprende ad avanzare ed ha in mano un oggetto, effettua un lancio contro i blindati in via Casaregis, poi in via Tolemaide, ancora una nuova volta in Corso Torino, mentre i blindati arretrano.

A questo punto lo si vede prendere parte all'assalto del blindato in panne mentre l'equipaggio è ancora a bordo, prima quindi che gli uomini siano salvati dall'azione degli altri Carabinieri; ciò mentre i manifestanti lanciano oggetti contro il mezzo.

Si contrappone insieme con gli altri ai Carabinieri che cercano di venire in soccorso dei colleghi bloccati sul veicolo. Prende parte al tentativo di rovesciare il mezzo.

Poi, spostatosi con altri verso corso Gastaldi, ingaggia una colluttazione con due poliziotti.

Dunque è del tutto palese che egli non fu solo spettatore inattivo, ma attore compartecipe delle violenze perpetrate, delle opposizioni costituenti resistenza e dei danneggiamenti agli arredi ed ai mezzi.

La fase antecedente alla vicenda del blindato in panne risulta coperta dalla scriminante, non quella successiva.

Correttamente il Tribunale ha individuato in questo momento una cesura, criticata dalla difesa: il comportamento dei Carabinieri

della compagnia Alfa del battaglione Lombardia, come analizzato nella parte generale relativa a detta scriminante, fu illegittimo, ma quando il blindato si fermò poiché in avaria, ed in contemporanea gli altri mezzi ed i Carabinieri arretrarono, secondo gli ordini, in corso Torino, verso mare, non si può più ritenere il loro comportamento viziato da illegittimità. Non si ripetono qui gli argomenti trattati nella parte generale ed ad essi si fa richiamo, solo ribadendo che era cessata ogni azione da parte delle forze dell'ordine ed i Carabinieri bloccati nel blindato erano in balia dei minifestanti, ed altro non fecero che cercare di salvarsi dalla loro furia distruttiva.

Il motivo riguardante la concessione delle attenuanti è superato dalla dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione.

Circa le eccezioni sollevate, già esaminate dal Tribunale e respinte, si osserva al pari di quanto detto con riferimento ad altre posizioni difensive che analoghe doglianze hanno proposto, ed al di là dell'esito favorevole per Da Re grazie alla prescrizione, che nessuna difesa - e nemmeno quella del presente imputato - ha indicato atti o atteggiamenti che potessero avere rilievo sulla decisione relativa alla responsabilità, limitandosi ad una generica doglianza; si sarebbe almeno dovuto dire quale eventuale comportamento positivo potesse influire su tale responsabilità, non essendo certamente utile avere immagini o filmati che in momenti diversi da quelli presi in esame ed in cui l'imputato è visto commettere reati, egli fosse, ad esempio, distante poco o tanto dai luoghi degli eventi.

Si confermano le statuizioni civili nei confronti delle istituzioni pubbliche essendo le condotte di Da Re palesemente lesive dell'immagine pubblica, dato che egli pose in essere numerosi atti criminosi, plateali, reiterati, certamente comportanti una diminuzione del prestigio del Paese anche sulla scena internazionale.

Lo Stato ha chiaramente subito una diminuzione di prestigio, sia nell'animo dei cittadini che non hanno verosimilmente capito da un

lato perché una manifestazione nata per fini pacifici dovesse degenerare in simile modo a causa della presenza di tali soggetti violenti sia perché non si riuscisse a frenarne le intemperanze criminali; dall'altro per la compromissione dell'immagine internazionale e per la sensazione che cittadini di paesi stranieri possano avere fondatamente avuto che esistessero in un paese civile torme incontrollate di soggetti aggressivi e incontenibili.

Per quanto riguarda le doglianze avanzate dal Procuratore della Repubblica si rimanda alla parte generale in cui sono trattati gli argomenti sollevati.

Per la richiesta di aumento della pena, l'estinzione del reato supera ed assorbe l'argomento.

DE ANDRADE ( pag. 424 )

E' riconosciuto dal teste Ferro della Digos di Rovigo che lo conosce da almeno un paio di anni prima dei fatti. È visto arrivare in stazione a Genova per il G8. E' individuato dal teste Zampese per la particolarità dell'abbigliamento, ritrovato a seguito della perquisizione nella sua abitazione. La comparazione fisiognomica è positiva.

I fatti ascritti sono dal Tribunale ritenuti provati, salva la diversa qualificazione del reato di devastazione in danneggiamento aggravato e salva l'applicazione della scriminante per i fatti commessi sino all'assalto al blindato in panne.

Egli segue il corteo delle Tute bianche e sin dall'inizio si contrappone ai CC., poi insieme con altri, al fine di costruire una barricata, spinge in mezzo alla strada una Peugeot bianca che danneggia; si contrappone ai Carabinieri verso i quali lancia oggetti, insegue i CC., che si allontanano, continuando a lanciare oggetti. Quindi partecipa attivamente all'assalto al blindato in

panne mentre l'equipaggio si trova a bordo e si avvicina al veicolo del quale vengono aperte le portiere; infine cerca di ribaltare il mezzo.

Uniti i reati nel vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, la pena è di anni uno mesi sei di reclusione. Pena sospesa e non menzione.

Segue la condanna al risarcimento dei danni alle parti civili.

#### Appello della difesa

Il Tribunale non ha ravvisato la sussistenza della scriminante dell'art. 4 D. L.vo 288/44, ma l'azione di De Andrade era pacificamente diretta ad evitare ulteriori cariche, violenze ed assalti da parte delle forze dell'ordine; è certamente reazione ad un fatto arbitrario avere reagito dopo quattro cariche dei blindati contro i manifestanti.

In ordine all'individuazione, il riconoscimento dei funzionari della Digos è irrilevante: la stessa ricostruzione delle sequenze appare prendere le mosse da una sorta di auto convincimento, cioè l'individuo viene cercato sempre in un certo contesto, escludendo che vi possano esser persone, tra le 20000, vestite nello stesso modo. Giova a creare confusione ed incertezze pure la considerazione che le immagini sono raccolte da telecamere diverse con molteplici punti di ripresa.

Nemmeno la consulenza fisiognomica costituisce elemento di conferma. Gli indumenti appaiono dozzinali tanto che anche altri potevano averne.

Si chiede quindi l'assoluzione.

In subordine la pena appare eccessiva ed eccessivo l'aumento per la continuazione.

Si chiede che sia esclusa la condanna al risarcimento dei danni: in realtà la sensibile diminuzione di prestigio patita dalle parti civili deve essere attribuita alla illegittimità ed arbitrarietà dei comportamenti degli ufficiali dei CC. e della Polizia di Stato.

Si impugnano le ordinanze del Tribunale  
20.4.2004 poichè sono inutilizzabili gli atti di indagini successivi al 25.4.2003 non essendo sufficiente la produzione di estratto del registro informativo da cui risulta che il Gip il 15.10.2003 accolse la richiesta del P.M.; la mera annotazione su registro informatico non può sostituire il provvedimento;  
22.3.2005 e 5.4.2005 relativa alla esibizione ai testi di foto per il riconoscimento: non si può infatti parlare di indagine di P.G. e l'individuazione può orientare l'investigazione ma non ottenere prove.

Appello del Procuratore della Repubblica

Lamenta il riconoscimento della scriminante del'art. 4 D. L.vo 288/44 per le condotte tenute in via Tolemaide, Casaregis ed Invrea tra le 14,50 e le 15,30 del 20 luglio 2001.

Lamenta altresì la errata derubricazione dei fatti di devastazione in fatti di danneggiamento.

Semmai dovevano essere derubricati in reato di incendio ex art. 423 c.p.

Si chiede comunque l'aumento della pena inflitta.

Circa la richiesta applicazione della scriminante, da parte della difesa, si rinvia alla parte introduttiva generale dove l'argomento è specificamente trattato.

Con riguardo ai dubbi sulla identificazione dell'imputato si analizzano i seguenti elementi.

Egli è riconosciuto senza ombra di dubbio dal teste Francesco Ferro della Digos di Rovigo, il quale ha riferito al Tribunale di averlo conosciuto già almeno due anni prima rispetto ai fatti del G8 di cui ci occupiamo, nella città di Rovigo, per motivi di servizio, di averlo incontrato anche ad altre manifestazioni di piazza e che , quando i due si incontrano per strada a Rovigo, addirittura si salutano.

Visionate le foto che lo ritraevano qui in Genova durante lo svolgersi dei fatti, lo riconosceva.

Quindi si tratta di teste che già conosceva l'imputato e che lo ha riconosciuto nelle foto mostrategli dal Tribunale; non si tratta solo di un indizio, ma di un pieno riconoscimento attraverso fotografie, da parte di persona che conosceva De Andrade benissimo, per le circostanze riferite in dibattimento e che non lasciano adito a dubbi di sorta.

A pagina 425 della sentenza di primo grado sono poi indicati con dovizia di particolari gli indumenti che nelle immagini De Andrade è visto indossare e gli stessi sono ritrovati nella sua abitazione a seguito di perquisizione: gli stessi sono talmente particolari che non si può immaginare che altra persona ne indossasse si analoghi tutti insieme nella stessa occasione. Basti sottolineare la assoluta peculiarità della felpa con la scritta " fuck the system " sul retro, un disegno sulla parte anteriore sinistra ed una cornice sulle maniche. Non si manca di sottolineare ulteriormente il rinvenimento di un candelotto lacrimogeno esploso con la scritta G 8, evidentemente raccolto a mo' di ricordo e che ulteriormente testimonia la sua presenza ai fatti.

Ulteriore elemento di riconoscimento è dato dalla comparazione fisiognomica effettuata dal consulente Cavalera, che conclude per la compatibilità che pone tra parziale e totale.

Sulla molteplicità delle telecamere di ripresa si sottolinea, al contrario, che proprio la differenza di inquadrature tranquillizza circa la corretta e fondata individuazione, poiché si è potuto apprezzare, tramite la visione da diverse angolature, le fattezze del soggetto in esame.

Le azioni poste in essere dall'imputato integrano con certezza i fatti ascritti, oggi estinti per prescrizione, essendo decorsi oltre sette anni e mezzo dai fatti:

insieme con altri soggetti spinge una Peugeot bianca in mezzo alla strada al fine di impedire il passaggio dei mezzi dei Carabinieri, con tutta evidenza danneggiandola;

lancia oggetti contro i militari ed insieme con altri soggetti insegue gli stessi nella fase del loro arretramento, continuando a lanciare oggetti;

mentre l'equipaggio del blindato in panne è ancora a bordo, lancia oggetti contro lo stesso e, usciti gli occupanti, insieme con altri spinge il fianco destro con energia nel tentativo di rovesciare il mezzo;

continua a contrapporsi ai Carabinieri in corso Torino e infine è ritratto in piazza Alimonda dopo la morte del Giuliani.

I reati, si è detto, sono oggi prescritti e quindi sono superati i motivi riguardanti l'entità della pena e della continuazione.

Si confermano le statuizioni civili nei confronti delle istituzioni essendo le condotte di De Andrade palesemente lesive dell'immagine pubblica, dato che egli pose in essere numerosi atti criminosi, plateali, reiterati, certamente comportanti una diminuzione del prestigio del Paese anche sulla scena internazionale.

Lo Stato ha chiaramente subito una diminuzione di prestigio, sia nell'animo dei cittadini che non hanno verosimilmente capito da un lato perché una manifestazione nata per fini pacifici dovesse degenerare in simile modo a causa della presenza di tali soggetti violenti sia perché non si riuscisse a frenarne le intemperanze criminali; dall'altro per la compromissione dell'immagine internazionale e per la sensazione che cittadini di paesi stranieri possano avere fondatamente avuto che esistessero in un paese civile torme incontrollate di soggetti aggressivi e incontenibili.

In ordine alla prima delle eccezioni difensive, quella attinente alla proroga delle indagini preliminari, si ribadisce la fondatezza delle argomentazioni espresse dal Tribunale nella ordinanza di rigetto di detta eccezione ( contenuta nel verbale di udienza del 20.4.2004, a pagine 23 e 24 faldone n. 4 ); il Procuratore della Repubblica chiese il 17.4.2003 la proroga delle indagini ed il Gip accolse la richiesta; è certamente sufficiente a provare detta autorizzazione alla proroga la produzione dell'estratto del Registro Informatico, munita di attestazione della cancelleria dell'ufficio del Gip. Si tratta di atti ufficiali, che costituiscono certificazione della esistenza in vita del provvedimento e della sua presenza negli atti.

Per quanto riguarda l'eccezione relativa alla individuazione in foto, il Tribunale correttamente affermò trattarsi di attività di P.G. svolta da parte del teste della Digos, che per motivi di servizio conosceva l'imputato; si aggiunga che la conoscenza era giunta al punto tale che i due si salutavano in Rovigo quando si incontravano per strada, così superando l'eventuale dubbio che si trattasse di una superficiale casuale conoscenza e il teste potesse confondersi.

Le argomentazioni sui motivi del Procuratore della Repubblica sono stati svolte, come più volte ricordato, nella parte generale, alla quale si rinvia.

FIROUZI TABAR ( pag. 428 )

L'individuazione avviene mediante il riconoscimento certo da parte dei testi Busato e Ballotta della Digos di Padova; mediante il riconoscimento degli indumenti portati; a mezzo della comparazione

fisiognomica e per il riconoscimento da parte di lui stesso in tutte le immagini che lo ritraggono.

Firouzi dichiarava in dibattimento di avere preso parte al corteo delle Tute bianche, di avere sfilato nelle prime file poichè egli era speaker e riferimento visivo per gli studenti. Ammetteva di avere aiutato gli altri manifestanti a spingere cassonetti ed aveva anche lanciato un sasso.

Il Tribunale ritiene provati i fatti di danneggiamento, così derubricato il reato di devastazione, e di resistenza.

Egli è coinvolto negli scontri sin dal momento in cui il battaglione Lombardia si affaccia in via Casaregis. E qui infatti già lancia un sasso contro i militari ed è nelle file più avanzate dietro la barricata appena costruita. Lungo via Invrea accompagna l'avanzata spingendo una campana per la raccolta differenziata e porta con sé una cassetta di bottiglie; spinge un cassonetto di immondizia, ed infine sul blindato in panne scrive con una bomboletta la frase " we are winning ".

Le condotte di cui al capo 56 sono giustificate ai sensi dell'art. 4 D. L.vo 288/44.

Non così le condotte contestate al capo 57: egli infatti ha concorso nella resistenza ai danni dei CC. facenti parte dell'equipaggio del blindato in panne, poichè ha preso parte all'assalto dello stesso, vergando materialmente la scritta che ha il significato ben preciso di affermazione di una parte nei confronti dell'altra, al termine di una lotta violenta.

Ritenuta la continuazione tra i reati, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, la pena finale è di mesi undici di reclusione; pena sospesa e non menzione. Segue la condanna al risarcimento dei danni.

#### Appello della difesa

Si chiede l'estensione della scriminante anche per le condotte relative all'assalto al blindato in panne: il mezzo ha appena terminato di caricare i manifestanti congiuntamente con altri

mezzi e questa condotta, come riconosciuto dal Tribunale, è viziata da eccesso di potere e certamente arbitraria; i manifestanti perseguitati, storditi dai gas, quasi investiti colgono l'opportunità di impedire al mezzo di nuocere ulteriormente. Quindi l'imputato si oppose legittimamente alla repressione sconsiderata delle forze dell'ordine.

Si chiede inoltre di assolvere l'imputato per insussistenza del reato di resistenza durante l'assalto al blindato: egli si limitò a vergare la scritta con la bomboletta, a dimostrazione del sollievo, da lui stesso così definito in dibattimento, per avere recuperato la piazza ed il diritto a manifestare. Si osservi che il blindato era ormai vuoto. Durante l'assalto egli si limitò a guardare e non si può certo introdurre il concetto di concorso nel reato per mera presenza sui luoghi dei fatti.

Si chiede l'applicazione della  
attenuante di cui all'art. 62 n. 1  
attenuante di cui all'art. 62 n. 2  
attenuante di cui all'art. 62 n. 3 c.p.

Appello del Procuratore della Repubblica

Lamenta il riconoscimento della scriminante dell'art. 4 D. L.vo 288/44 per le condotte tenute in via Tolemaide, Casaregis ed Invrea tra le 14,50 e le 15,30 del 20 luglio 2001.

Lamenta altresì la errata derubricazione dei fatti di devastazione in fatti di danneggiamento.

Chiede che semmai siano derubricati in reato di incendio ex art. 423 c.p.

Chiede comunque l'aumento della pena inflitta.

Per quanto riguarda il motivo di appello della difesa relativo all'estensione della scriminante si rimanda alla parte generale di questa motivazione dove l'argomento è trattato, con rigetto della richiesta estensione.

In ordine alla richiesta di assoluzione dal reato di resistenza ai danni dell'equipaggio del blindato, si osserva che l'azione posta in essere dal Firouzi integra il pieno concorso.

Ma ancor prima si sottolinea che egli pose in essere diversi atti di danneggiamento, nella fase di contrapposizione ai Carabinieri pur ritenuta dal Tribunale e da questa Corte scriminata (ovviamente con riguardo ai reati di resistenza), solo che si analizzino le condotte tenute:

aveva spinto, danneggiandola, una campana per la raccolta differenziata al fine di contribuire a costruire una barricata  
aveva aiutato a spingere un pesante cassonetto per le immondizie, con lo stesso scopo - fatto ammesso dall'imputato -  
aveva lanciato sassi contro i blindati - fatto ammesso, ma un solo lancio, dall'imputato -.

Sono dunque concretati gli atti che certamente costituiscono danneggiamento di arredi urbani e di mezzi dall'amministrazione pubblica.

Per tornare al gesto consistito nello scrivere con una bomboletta spray sul fianco del blindato in panne " we are winning ", si evidenzia, come fondatamente e specificamente fece il Tribunale, che si tratta di concorso nella resistenza, per adesione agli atti posti in essere dai soggetti che aggredivano l'equipaggio del mezzo, con l'eclatante affermazione "stiamo vincendo". Poco importa che egli non abbia commesso atti di fattiva violenza o minaccia, perpetrati in modo estremamente aggressivo dagli altri imputati - che cercarono di rovesciare il mezzo, di darlo alle fiamme e lo colpirono con oggetti e sassi - poiché il suo gesto costituisce evidente rafforzamento del proposito criminoso altrui, intendendo Firouzi in modo plateale dimostrare che i rivoltosi avevano la meglio sulle forze dell'ordine.

Con riguardo alla richiesta applicazione delle attenuanti, si rimanda alla parte generale introduttiva in cui il diniego è esplicitamente motivato ed essendo altresì tali richieste superate dalla constatazione che i reati sono oggi prescritti.

Medesimo rimando si opera con riferimento agli altri motivi introdotti dal Procuratore Generale, respinti con le argomentazioni ivi specificate.

Si dice infine che i reati sono oggi prescritti poiché commessi oltre sette anni e mezzo fa. Si dichiara quindi non doversi procedere essendo essi estinti per tale causa.

D'AVANZO ( pag. 434 )

È riconosciuto dal teste Apicella della Digos di Genova, quindi dal teste Zampese è individuato in diverse immagini in cui ricorrono abbigliamento ed accessori, poi ritrovati a seguito di perquisizione nella sua abitazione. Egli stesso si riconosce nelle immagini oggetto di contestazione.

In dibattimento riferiva di essere musicista, impegnato da anni in manifestazioni politiche a sfondo ambientale. Aveva voluto partecipare pacificamente al corteo delle Tute bianche, ma si era trovato suo malgrado coinvolto nella carica dei Carabinieri, ed ebbe un momento di panico sentendosi in pericolo; trovò quindi un passamontagna con cui cercò di proteggersi dai lacrimogeni; quando giunse il blindato - che poi rimase in panne - si sentì in pericolo, ebbe una reazione sproporzionata, raccolse una pietra da terra e la lanciò, poi si allontanò.

Dalle immagini si rileva che egli partecipò al corteo delle Tute bianche ed in via Casaregis appare già travisato dal passamontagna, munito di pietre, a fianco di altri manifestanti con i quali si contrappone ai militari; poi lo si vede inseguire un blindato e lanciare sassi all'indirizzo di quello.

In via Tolemaide avanza con gli altri sino a corso Torino dove lancia oggetti verso il blindato in panne, si contrappone ai CC. sempre lanciando sassi ed altri oggetti. La sua condotta e quella degli altri cagionano la distruzione del blindato ed impediscono qualsiasi attività di soccorso.

I fatti di devastazione sono derubricati in danneggiamento aggravato. Questo e i fatti di resistenza sono uniti nel vincolo della continuazione; sono concesse le attenuanti generiche prevalenti e la pena finale è di anni uno mesi cinque di reclusione con sospensione e non menzione. Segue la condanna al risarcimento del danno.

#### Appello della difesa

Il Tribunale individua nella fase in cui erano cessate le cariche dei Carabinieri il momento dal quale l'agire dei manifestanti diventa antiggiuridico; da questo momento il danneggiamento del blindato sarebbe un'aggressione motivata dalla volontà di vendicarsi di un atto ritenuto ingiusto. In realtà si sottolinea che il lancio di pietre aveva una finalità difensiva poiché si versava in un quadro di minaccia ancor incombente, anche perché a valle del danneggiamento del blindato proseguirono i lanci di gas lacrimogeni e la violenta contrapposizione delle forze dell'ordine. Vi era pertanto nei manifestanti la percezione della prosecuzione dei comportamenti illeciti dei pubblici ufficiali. L'erronea supposizione circa la presenza di una causa di giustificazione esclude il dolo. D'Avanzo volle respingere le manovre offensive delle forze dell'ordine che riteneva ingiuste. Quindi o sussiste la legittima difesa putativa o lo stato reale di necessità.

In ogni caso non è stata raggiunta la prova dei fatti poiché vi sarebbe un solo lancio di una pietra la cui direzione non è accertata.

Quindi si chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, o perché non vi è prova che sia stato commesso

In subordine si chiede la riduzione della pena specie per la parte in continuazione.

Appello del Procuratore della Repubblica

Lamenta il riconoscimento della scriminante dell'art. 4 D. L.vo 288/44 per le condotte tenute in via Tolemaide, Casaregis ed Invrea tra le 14,50 e le 15,30 del 20 luglio 2001.

Lamenta altresì la errata derubricazione dei fatti di devastazione in fatti di danneggiamento.

Semmai dovevano essere derubricati in reato di incendio ex art. 423 c.p.

Si chiede comunque l'aumento della pena inflitta.

La difesa lamenta che non sia stata estesa ai fatti commessi ai danni del blindato in panne la causa di giustificazione riconosciuta per la fase anteriore dal Tribunale e confermata come esistente da questa Corte.

Si rimanda alla trattazione contenuta nella parte generale.

Si specifica qui che, come già in detta parte delineato, l'equipaggio del mezzo non poteva costituire più alcun pericolo per i manifestanti, essendo lo stesso bloccato definitivamente e che le azioni di intervento dei Carabinieri, che avevano avuto ordine di ritirarsi verso mare in corso Torino e quindi avevano cessato ogni atto illegittimo, furono dettate dalla necessità di recuperare e salvare dai manifestanti inferociti i loro colleghi intrappolati nel blindato.

Essi dunque ebbero la necessità di intervenire, non certo i manifestanti, in questa fase, aggressivi e vendicativi: la loro incolumità infatti non era più messa in pericolo né la loro libertà di manifestare compressa; gli atti di violenza posti nei confronti dell'equipaggio del blindato e del blindato stesso, poi

completamente distrutto ed incendiato, furono chiaro accanimento ritorsivo.

Fuor di luogo quindi sia il richiamo allo stato di necessità sia alla legittima difesa, perché non vi era necessità di salvare sé od altri da un pericolo attuale di un grave danno alla persona ( il grave danno era rivolto invece all'equipaggio dei Carabinieri ) né di salvare alcuno da un'offesa ingiusta.

Tanto meno quindi sussiste l'erronea supposizione della presenza di un causa di giustificazione, poiché era evidente ai manifestanti, che sino a questo momento avevano respinto l'attacco illegittimo dei Carabinieri, che l'equipaggio non costituiva più alcun pericolo, poiché il mezzo era fermo, in panne, quasi al centro della via e divenne bersaglio di lanci di sassi, di oggetti di ogni genere, oggetto di tentativo di rovesciamento ( abortito per il peso del mezzo ) poi dato alle fiamme.

Contrariamente a quanto la difesa sostiene, e cioè che D'Avanzo si sia limitato a lanciare un solo sasso, gli atti posti in essere dallo stesso sono molteplici:

calza il passamontagna ed è munito di pietre in via Casaregis;

lancia un sasso contro un blindato che abbandona la via;

avanza in via Tolemaide portando con sé delle grosse pietre;

si avvicina al blindato in panne contro il quale lancia degli oggetti;

corre verso il blindato al quale si avvicina e si contrappone ai Carabinieri giunti in soccorso dell'equipaggio;

continua a contrapporsi ai Carabinieri lanciando sassi ed altri oggetti;

si porta davanti alle barricate e continua il lancio di oggetti.

Si vede quindi che non si tratta di un solo lancio di una pietra e i bersagli sono sempre i Carabinieri ed i loro mezzi - anche ovviamente, come si legge nella descrizione sopra riportata, dopo la fase per così dire scriminata -

Per quanto riguarda i motivi dedotti dalla pubblica accusa si rimanda alla parte generale, dove gli stessi sono trattati e non accolti.

Con riguardo alla pena, si osserva che anche per questo imputato il decorso di oltre sette anni e mezzo dai fatti ha comportato l'estinzione dei reati per prescrizione; non si fa quindi luogo ad aumento o riduzione essendo i motivi ad essa afferenti superati.

DI PIETRO ( pag. 438 )

L'identificazione avviene sia per la comparazione fisiognomica positiva, sia per l'esito positivo della perquisizione che consentì di rinvenire indumenti ed accessori utilizzati e ripresi dalle immagini, sia per l'ammissione di avere riconosciuto se stesso e la convivente Sanna nelle immagini.

Di Pietro ha ammesso di avere lanciato una pietra contro il blindato in panne.

Egli è ripreso in corso Torino dove lancia oggetti contro i Carabinieri, poi esulta poiché i militari si ritirano; quindi partecipa attivamente all'assalto contro il blindato in panne, ha in mano una grossa pietra, si contrappone insieme con altri ai militari più a mare stando a fianco al mezzo bloccato.

È riconosciuto responsabile dei reati di resistenza e di danneggiamento così derubricato quello originario di devastazione.

È ritenuta sussistere la continuazione tra i fatti, gli sono concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti; pena finale è quella di anni uno mesi cinque di reclusione, con sospensione e non menzione. Segue la condanna al risarcimento del danno.

Appello della difesa

Si tratta di persona incensurata; si limitò a lanciare una pietra; si chiede la riduzione della pena al minimo edittale.

Appello del Procuratore della Repubblica

Lamenta la errata derubricazione dei fatti di devastazione in fatti di danneggiamento.

Semmai dovevano essere derubricati in reato di incendio ex art. 423 c.p.

Si chiede comunque l'aumento della pena inflitta

I reati contestati all'imputato sono oggi prescritti poiché commessi il 20.7.2001 e, in assenza di interruzioni della prescrizione, estinti il 20.1.2009; si tratta infatti di resistenza e danneggiamento, le cui aggravanti contestate sono elise dal giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche concesse in regime di prevalenza.

Peraltro la condanna al risarcimento dei danni a favore delle parti civili comporta la necessità di analizzare se i fatti furono posti in essere così come il Tribunale stabilì.

Di Pietro e Sanna, entrambi residenti a Genova, conviventi, parteciparono ad alcune fasi degli accadimenti; Di Pietro in particolare:

in corso Torino, nella fase appena anteriore all'assalto al blindato in panne, lancia oggetti verso i Carabinieri ed i mezzi degli stessi, poi esulta perché i militari arretrano;

partecipa all'assalto al blindato, , poiché lo si vede vicino allo stesso con in mano una grossa pietra; sempre con una grossa pietra in mano è vicino al fianco del mezzo e si contrappone insieme con altri ai Carabinieri ritirati più verso mare.

Dunque risulta provato per immagini che egli commise evidenti atti di resistenza nei confronti dei Carabinieri e di danneggiamento del blindato in panne. In particolare il danneggiamento è da lui

ammesso, avendo confessato di avere lanciata una pietra contro il mezzo.

Circa le doglianze del Procuratore della Repubblica riguardanti la derubricazione del reato di devastazione in origine contestato in danneggiamento aggravato - così come per la richiesta rubricazione come reato di incendio, del reato di danneggiamento del mezzo blindato in panne - si rinvia alla parte introduttiva in cui i temi sono trattati.

In ordine ai motivi e della difesa e del P.M. attinenti alla pena si rileva che la dichiarata prescrizione dei reati rende le doglianze superate.

SANNA ( pag. 438 )

L'identificazione avviene sia per la comparazione fisiognomica positiva, sia per l'esito positivo della perquisizione che consente di rinvenire indumenti ed accessori utilizzati e ripresi dalle immagini, sia per l'ammissione di Di Pietro di avere riconosciuto se stesso e la convivente Sanna nelle immagini.

La Sanna è assolta dalle imputazione a lei ascritte poiché non sono stati acquisiti elementi sufficienti che dimostrino una sua volontaria partecipazione alle condotte tenute dal convivente.

Ella infatti si tiene in disparte e per quanto riguarda l'episodio del blindato in panne rimane all'altezza delle strisce pedonali, a diversi metri dal veicolo e sembra chiamare il compagno che risponde. Dice il Tribunale che non la si vede mai armata, non la si vede prendere parte attiva agli scontri.

Appello del Procuratore della Repubblica

I movimenti della Sanna sono sovrapponibili a quelli del convivente Di Pietro, condannato dal Tribunale; nessuno dei due faceva parte delle Tute bianche e quindi non dovrebbe in ogni caso essere applicabile ad essa la scriminante speciale.

Ma sussistono elementi per far ritenere il concorso nelle condotte di resistenza e devastazione e saccheggio o semmai di danneggiamento aggravato al pari di Di Pietro e degli altri soggetti partecipanti. Ella con la sua presenza ha certamente contribuito a rafforzare la condotta di resistenza di Di Pietro, e degli altri manifestanti, poiché mentre un gruppo di carabinieri interviene per liberare l'equipaggio del blindato in panne, ella si rivolge al Di Pietro gridando con fare aggressivo così incitando i facinorosi a portare a compimento l'assalto e la distruzione del mezzo.

Ella non è inerte spettatrice ma rimane per apprezzabile lasso di tempo presente nelle fasi più cruente. È prima presente quando i manifestanti si armano e predispongono le barricate, poi quando respingono i CC. infine quando attestatisi sulle scalinate di via Pozzo si oppongono alle forze dell'ordine sottostanti.

Si chiede quindi la condanna per i reati di resistenza e devastazione o in subordine danneggiamento aggravato.

Non pare al collegio di poter accogliere i motivi di doglianza della pubblica accusa, valutando che il Tribunale abbia correttamente deciso sulla incertezza del concorso della Sanna alle azioni poste in essere da Di Pietro, convivente e dagli altri partecipi.

È certo che nessun atto concreto sia stato posto in essere dalla donna pur avendo ella seguito di Pietro durante la partecipazione attiva di questi agli eventi; ella rimane spettatrice, al pari di altri presenti e mai parte operosa; non prende in mano sassi od altro, né la si vede opporsi alle forze dell'ordine. È sì

costantemente presente alla attività delittuosa del convivente, ma non si è sicuri che il suo atteggiamento vada oltre la connivenza. Per quanto riguarda le grida, non si sa cosa avesse detto e quindi se ella avesse inteso incitare di Pietro o invece trattenerlo. Afferma il Tribunale che la donna chiama il compagno stando a diversi metri dal veicolo blindato in panne al cui danneggiamento Di Pietro partecipa, e, sottolinea il Tribunale, pare chiamarlo a sé, " tenendo pertanto una condotta opposta a chi incita a commettere un reato " ( pag. 442 sentenza ).

Si pone in rilievo in definitiva che la sola presenza materiale in assenza di elementi che possano far pensare ad un chiaro intento di rafforzamento non è sufficiente a fondare la responsabilità. Ciò anche se ella è presente in diversi luoghi teatro di scontri, proprio perché non è consentito derivarne con certezza la volontà di partecipazione.

PUTZOLU ( pag. 442 )

L'identificazione è certa, per la comparazione fisiognomica positiva, il ritrovamento a seguito di perquisizione nella abitazione delle scarpe indossate durante i fatti e per le ammissioni ed il riconoscimento della propria persona nelle immagini.

Egli in sede di interrogatorio di garanzia, a seguito di misura cautelare, si definiva un non violento e non riusciva a spiegare la propria condotta. Diceva di avere trovato per terra un guinzaglio con moschettone - le indagini hanno però accertato che egli era possessore di un cane di grossa taglia - che aveva fatto roteare contro i Carabinieri; aveva lanciato sassi contro un

blindato, non ricordava invece di avere lanciato un estintore ed anche di avere colpito con il guinzaglio un Carabiniere.

Egli , dice il Tribunale, è invece uno dei pochi manifestanti che si contrappongono ai militari in una situazione ancora pacifica; minaccia i Carabiniere con il guinzaglio e poco dopo lancia un estintore contro gli stessi; partecipa attivamente alla contrapposizione anche nei confronti dei blindati e durante l'arretramento del contingente . E' ritratto mentre lancia più volte sassi ed altri oggetti nei confronti dei blindati ed anche in direzione di quello in panne; quindi aggredisce un Carabiniere che è a fianco del blindato in panne con il guinzaglio. Poi si avvicina al blindato, vi entra parzialmente a partecipa al tentativo di ribaltarlo. È pertanto responsabile dei reati di danneggiamento - non di devastazione - e poi di resistenza.

Uniti i reati nel vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, la pena finale è di anni due mesi sei di reclusione. Segue la condanna al risarcimento del danno.

#### Appello della difesa

Si chiede la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, per la ammissione fatta della sue responsabilità, per avere egli inizialmente partecipato a manifestazione non violenta, con una felpa che lo rendeva immediatamente riconoscibile - la scritta CULMV sul dorso -. I fatti sono stati evidentemente posti in essere nella suggestione del momento.

Si chiede anche la riduzione della pena.

#### Appello del Procuratore della Repubblica

Lamenta la errata derubricazione dei fatti di devastazione in fatti di danneggiamento.

Semmai dovevano essere derubricati in reato di incendio ex art. 423 c.p.

I reati contestati all'imputato sono oggi prescritti poiché commessi il 20.7.2001 e, in assenza di interruzioni della prescrizione, estinti il 20.1.2009; si tratta infatti di resistenza e danneggiamento, le cui aggravanti contestate sono elise dal giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche concesse in regime di prevalenza.

Peraltro la condanna al risarcimento dei danni a favore delle parti civili comporta la necessità di analizzare se i fatti furono posti in essere così come il Tribunale stabilì.

Si sottolinea intanto che almeno parte dei fatti sono dal Putzolu ammessi, in particolare per quanto riguarda l'aver egli roteato il guinzaglio - che teneva con sé; nonostante sia in possesso di un cane di grossa taglia aveva dichiarato di averlo trovato per terra - contro i Carabinieri e di avere lanciato sassi contro un blindato. Questi fatti ammessi già comportano la conferma per i reati di resistenza e danneggiamento, ma le immagini che riprendono Putzolu sono inequivocabili - egli è riconoscibile per avere indossato una maglia della Culmv ( Compagnia unica lavoratori merci varie, di ambito portuale ) -.

Dalle immagini risulta che:

Putzolu si contrappone ai Carabinieri quando ancora la situazione è tranquilla, poiché con altri due o tre facinorosi lancia sassi contro i Carabinieri della compagnia Alfa che si stano schierando nello slargo di corso Torino, prima della carica al corteo delle tute bianche; nella parte introduttiva e riguardante la disamina della sussistenza delle scriminante per detti manifestanti, si fece cenno ad alcuni soggetti che risalirono la via Archimede e da ponente verso levante, alla sinistra della compagnia, lanciarono sassi contro la stessa; uno appunto era Putzolu;

poco oltre egli minaccia con il guinzaglio, che fa roteare, alcuni militari;

quindi lancia un estintore verso gli stessi che sono ormai arretrati in via Casaregis;

si contrappone agli stessi in detta via, poi in via Tolemaide, poi ancora in corso Torino;

lo si vede lanciare sassi sia contro i blindati arretrati sia contro quello in panne;

aggredisce quindi un Carabiniere giunto in soccorso dei colleghi bloccati nel blindato in panne, per mezzo del solito guinzaglio; infatti arriva a tergo del militare, tenendo il guinzaglio dietro la schiena, poi lo colpisce e scappa;

dopo avere così agito entra parzialmente all'interno del blindato abbandonato dall'equipaggio e cerca, con altri, di ribaltarlo.

Appaiono dunque ampiamente concretati gravi fatti di resistenza e danneggiamento.

In ordine ai motivi della difesa attinenti alla richiesta prevalenza delle attenuanti generiche ed alla pena si rileva che la dichiarata prescrizione dei reati rende le doglianze superate.

Circa le doglianze del Procuratore della Repubblica riguardanti la derubricazione del reato di devastazione in origine contestato in danneggiamento aggravato - così come per la richiesta rubricazione come reato di incendio del danneggiamento del mezzo blindato in panne - si rinvia alla parte introduttiva in cui i temi sono trattati.

FIANDRA ( pag 446 )

È identificato dal teste Zampese che indica i particolari della figura e dell'abbigliamento e riferisce che il collega Pantuso della squadra mobile lo ha riconosciuto con certezza per averlo conosciuto in precedenza per motivi di servizio.

La comparazione fisiognomica è positiva ed egli stesso si è riconosciuto nelle immagini in contestazione.

Nel corso dell'interrogatorio davanti al P.M. Fiandra aveva detto che si era portato nei luoghi della manifestazione senza intenzione di contrapporsi ad alcuno; si era però sentito

attaccato dalle forze dell'ordine ed aveva reagito, raccogliendo un sasso o un barattolo e lanciandolo. Negava di avere impartito ordini o disposizioni agli altri manifestanti; era tornato verso casa passando davanti al Di per Di di piazza Giusti che già era stato saccheggiato.

Il Tribunale ritiene provata la responsabilità solo con riferimento ad alcuni dei fatti.

In corso Torino egli raccoglie da terra e lancia diversi sassi contro i blindati che stanno arretrando; è intorno al blindato in panne e si rivolge ai manifestanti tendendo il braccio; la consulenza tecnica della difesa ha concluso nel senso che egli dice "fermatevi" due volte. È dichiarato responsabile di danneggiamento aggravato e resistenza, non operando nei suoi confronti la causa di giustificazione speciale, ex art. 4 D. L.vo 288/44, poiché non è stato vittima della carica arbitraria dei Carabinieri.

Ritenuta la continuazione tra i reati, concesse gli le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, è condannato alla pena di anni uno mesi due di reclusione. Segue la condanna al risarcimento del danno.

#### Appello della difesa

Il Tribunale ha ritenuto scriminati gli atti degli imputati con il limite temporale dell'assalto al blindato in panne, ma si osserva che il singolo non poteva sapere se la fase delle cariche - che erano state illegittime - era esaurita, quindi anche i comportamenti posti in essere ai danni del blindato in panne sono reazione legittima ad atti arbitrari protrattisi per oltre mezz'ora.

Nello specifico si osserva che l'unico atto contestato è il lancio di un sasso in direzione dei blindati in ritirata: deve però soccorrere la causa speciale di giustificazione, poiché non vi è prova che quanto sostenuto dal Fiandra non sia vero e cioè che egli sia stato vittima degli atti illegittimi dei CC., in

quanto si era trovato all'ingresso del tunnel ed era rimasto intossicato dai gas lacrimogeni ed era rientrato nel tunnel stesso; quindi era nella medesima situazione degli altri imputati per cui il Tribunale ha ritenuto sussistente la scriminante.

In ogni caso il lancio di un sasso nei confronti dei blindati non configura il reato di resistenza, poiché i militari erano in situazione di illegittimità e non compivano un atto del loro ufficio.

Nemmeno sussiste il reato di danneggiamento: l'unico mezzo identificato è quello in panne dal cui danneggiamento Fiandra è stato assolto, mentre per gli altri mezzi non vi è prova di alcun genere.

Si chiede infine la prevalenza delle attenuanti generiche per il comportamento processuale ottimo.

Si chiede la concessione della attenuante della suggestione della folla in tumulto.

Infine la riduzione della pena.

Appello del Procuratore della Repubblica

Avrebbe dovuto essere condannato anche con riferimento ai reati di cui al capo 55 n 1 ( danneggiamento degli arredi urbani in corso Torino e via Tolemaide ) e 3 ( danneggiamento del blindato in panne ) e al reato di cui al capo 57 ( resistenza in occasione dell'assalto al blindato in panne ).

Quanto meno sotto il profilo del rafforzamento dell'altrui condotta deve essere ritenuto concorrente nel reato di danneggiamento: anche se si volesse immaginare che le pietre da lui scagliate fossero state raccolte dal suolo, è evidente che erano state procurate dagli altri manifestanti concorrenti con lui nel reato di resistenza attraverso il danneggiamento oggetto di contestazione; ed i danneggiamenti riguardano anche le campane ed i cassonetti utilizzati per erigere barricate e resistere alle forze dell'ordine.

È poi inspiegabile l'assoluzione per i reati commessi in occasione dell'assalto al blindato: si tratta infatti di episodio che è epilogo del reato di resistenza e danneggiamento per cui il Tribunale ha condannato il Fiandra; l'immagine rilevata per cui sembra che egli gridi fermatevi è di venticinque minuti successiva alla comparsa di Fiandra sulla scena e alle condotte illecite alle quali è stato costantemente presente.

Lamenta la errata derubricazione dei fatti di devastazione in fatti di danneggiamento.

Semmai dovevano essere derubricati in reato di incendio ex art. 423 c.p.

Chiede l'aumento della pena inflitta.

L'impostazione data dal Tribunale appare a questa Corte corretta e quindi si conferma la affermazione di responsabilità per quanto riguarda il reato di resistenza, che oggi però è prescritto, mentre si assolve il prevenuto, con la formula dubitativa, dal reato di danneggiamento.

L'esame delle immagini consente di illustrare le mosse ed i gesti di questo imputato:

lo si vede in corso Torino, quando gli scontri sono già iniziati, raccogliere da terra sassi e lanciarli all'indirizzo dei blindati che si stanno ritirando, nella fase successiva alle cariche più volte menzionate;

è davanti al blindato in atteggiamento che può senz'altro suscitare la convinzione che egli stia incitando i facinorosi ad attaccare il mezzo ed a rovesciarlo, visto che proprio questo essi stanno tentando di fare ed egli è ritratto con il braccio teso verso di loro; ma la perizia tecnica della difesa ha acclarato che egli grida "fermatevi", quindi ha un atteggiamento di segno opposto a quello degli altri manifestanti: fondatamente il Tribunale osserva che la telecamera stringe l'inquadratura sul suo volto e la parola detta è proprio quelle sopra indicata, ripetuta due volte;

quindi torna in via Tolemaide, lì vicina, e poi lo si vede di nuovo in corso Torino.

I reati posti in essere sono dunque quelli di resistenza nei confronti dei Carabinieri che arretrano e - ma solo forse, per quel che si dice appresso - di danneggiamento.

Sicuramente di resistenza poichè i Carabinieri sono in fase di arretramento, dopo gli episodi delle cariche illegittime di cui più volte si è detto e non commettono più atti positivi; nei loro confronti pertanto i manifestanti compiono resistenza e così Fiandra; ma essendo passati oltre sette anni e mezzo dai fatti - senza atti interruttivi - il reato è oggi prescritto.

Si accoglie invece il motivo della difesa attinente alla richiesta assoluzione per il reato di danneggiamento; appare del tutto probabile che egli, avendo lanciato più sassi contro i mezzi dei Carabinieri, ne abbia attinto qualcuno e lo abbia danneggiato, ma non se ne ha la certezza, visto che non vi sono immagini che riprendano un mezzo effettivamente colpito dai lanci di Fiandra. Si deve pertanto assolvere il medesimo, con la formula del dubbio, dall'aver commesso il fatto ( avendo certamente altri manifestanti danneggiato i blindati ).

Si ribadisce che non è accoglibile la tesi difensiva circa l'estensione a questa fase della causa di giustificazione, rimandando alla lettura della parte generale, in cui l'argomento è stato trattato in modo diffuso.

Per i restanti motivi - concessione delle attenuanti e riduzione della pena - si osserva che essi risultano assorbiti e superati dalla decisione sopra adottata.

Non si accolgono i motivi del Procuratore della Repubblica.

Circa il danneggiamento nella fase antecedente, si osserva che non si hanno immagini che lo ritraggano in quella parte degli scontri, per cui non si può essere certi che egli vi abbia partecipato e con ruolo attivo;

per il danneggiamento del blindato e la resistenza nei confronti dell'equipaggio si è detto sopra, individuando invece un atteggiamento di segno opposto; l'osservazione relativa al momento - sarebbe, cioè, ben successivo all'inizio del danneggiamento del blindato - in cui egli è ripreso mentre grida ai manifestanti "fermatevi" non consente di colmare il vuoto probatorio relativo ad una sua eventuale partecipazione attiva in qualità di correo; non è visto, infatti, compiere atti o anche soltanto aderire con certezza all'attività criminosa degli altri presenti; in ordine alla qualificazione dei fatti come devastazione ed incendio si rinvia alla parte generale, in più osservando che si è stabilito, come il tribunale ha fatto, che la sua partecipazione è limitata agli episodi appena analizzati.

PUGLISI ( pag. 455; 515 )

Partecipa agli eventi sia del 20 sia del 21 luglio.

L'identificazione è certa, per il riconoscimento dei testi della Digos di Catania, per il rinvenimento e seguito di perquisizione di oggetti portati durante i fatti , per la comparazione fisiognomica positiva ed infine per l'ammissione di responsabilità.

Infatti nell'interrogatorio reso nelle indagini preliminari egli ammetteva gli addebiti, dichiarando di avere preso parte attiva agli scontri, per reazione a quello che accadeva; si riconosceva esultante davanti al blindato in fiamme, ammetteva di avere iniziato a lanciare bottiglie, una delle quali conteneva benzina, passatagli da un uomo vestito di nero, che parlava inglese.

Il reato di devastazione - si tratta dei fatti commessi a margine delle tute bianche nella fase della reazione di queste alla carica dei Carabinieri - è derubricato in danneggiamento aggravato; la resistenza è riconosciuta limitatamente all'episodio ai danni del blindato in panne. È inoltre riconosciuto responsabile dei reati relativi alle bottiglie incendiarie.

Lo si vede infatti nelle immagini rifornirsi di bottiglie da una campana per la raccolta differenziata, richiamare altri manifestanti ed invitarli ad avanzare verso via Casaregis. Poi lo si vede effettuare lanci contro le forze dell'ordine e contro i veicoli; quindi si dirige verso il blindato in panne e prende parte all'assalto; poi esulta davanti allo stesso in fiamme.

Il giorno successivo egli prende parte ai danneggiamenti degli esercizi commerciali, insieme con Finotti, in corso Marconi; in particolare egli, con altro soggetto, sta predisponendo una bottiglia incendiaria e quindi un oggetto è da lui lanciato all'interno di Area Banca. Lo si vede nuovamente e questa volta con in mano due bottiglie incendiarie e poi ancora con una bottiglia incendiaria in una mano ed un accendino nell'altra. Lo si vede poi nella zona di corso Torino e corso Sardegna e vicino ad una Toyota Corolla da cui poi si alzano le fiamme; lo si vede con in mano altre bottiglie incendiarie rivolto verso la Polizia.

Il teste Baldassarri Marino riferiva di aver partecipato al corteo con intenzioni pacifiche e di avere voluto fotografare coloro che si erano dati alle devastazioni; in particolare aveva seguito Puglisi, che egli aveva personalmente soprannominato Molotov, poiché era sempre in possesso di bottiglie incendiarie che addirittura prelevava dal suo zaino e poi lanciava e lo aveva ritratto in numerosi episodi, sia quando lanciava le stesse all'interno di banche ed esercizi commerciali, sia quando lanciava le bottiglie all'interno di auto.

Anche per questi episodi Puglisi ammetteva gli addebiti dicendo che i reati da lui commessi il 21 luglio erano dovuti alla rabbia per l'uccisione di un manifestante il giorno prima.

I reati sono uniti nel vincolo della continuazione, gli sono concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e la pena è di anni dieci mesi sei di reclusione. Segue la condanna al risarcimento del danno.

Appello della difesa

Si chiede che sia assolto dal reato di devastazione: si sostiene innanzitutto che detto reato non sia ravvisabile nei fatti; comunque Puglisi avrebbe unicamente detenuto alcune bottiglie molotov, che avrebbero causato il danneggiamento di due esercizi commerciali e di due auto. Peraltro la prova di questi fatti risulta solo dalle ammissioni dell'imputato e dalle dichiarazioni del teste Baldassarre che non appare avere assistito agli stessi. Non si ha dunque la pluralità di fatti che integri l'elemento oggettivo del reato.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo si dice che non è stato messo in luce dal Tribunale. I fatti inoltre avvengono in una zona ristrettissima della città ed in un brevissimo arco di tempo.

Si chiede inoltre l'estensione della scriminante speciale a tutte le condotte del 20 luglio. Il Tribunale ha limitato detta scriminante al momento in cui il blindato in panne viene preso d'assalto, ma la violenza arbitraria dei Carabinieri era stata esercitata sino a pochi secondi prima e quindi la condotta era il tentativo di non soccombere al sopruso di una forza che esercitava il proprio potere in forma certamente abusiva.

Si chiede la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 1, 2, e 3.

Si chiede infine la prevalenza delle attenuanti generiche per il comportamento processuale impeccabile, ammissivo; si tratta di giovane attivo nel mondo della solidarietà sociale, di condizione familiare disagiata.

Appello del Procuratore della Repubblica

Lamenta il riconoscimento della scriminante dell'art. 4 D. L.vo 288/44 per le condotte tenute in via Tolemaide, Casaregis ed Invrea tra le 14,50 e le 15,30 del 20 luglio 2001.

Lamenta altresì la errata derubricazione dei fatti di devastazione in fatti di danneggiamento.

Semmai dovevano essere derubricati in reato di incendio ex art. 423 c.p.

Si chiede comunque l'aumento della pena inflitta.

I motivi di doglianza della difesa devono essere respinti.

Il reato di devastazione palesemente sussiste per i fatti commessi il giorno 21 luglio: non solo gli episodi sono ammessi da Puglisi, ma il teste Baldassarri, che ha seguito Puglisi e lo ha visto commettere i fatti, lo ha fotografato nella commissione degli stessi. Al proposito della testimonianza, non si capisce perché la difesa dica che Baldassarri non vide personalmente gli accadimenti, quando la chiara, precisa, analitica testimonianza evidenzia appunto che egli rimase incuriosito - e shockato - dal comportamento di questo giovane, che egli finì per soprannominare "molotov" e lo seguì addirittura parlandogli e fotografandolo durante le azioni criminose. In un caso addirittura Puglisi gli chiese se gli prendeva una bottiglia dallo zaino, ma Baldassarri declinò il criminoso invito.

Tali e tanti sono gli episodi di devastazione personalmente commessi che il reato è abbondantemente integrato; al proposito si enumerano ( si tratta di fatti visti personalmente dal Baldassarri, fotografati ed ammessi da Puglisi ):

l'incendio della Fiat Brava della Polizia di Stato

il danneggiamento della Banca Antoniana Popolare Veneta di corso Marconi

il danneggiamento ed incendio degli uffici della Agos Italfinco di corso Marconi

il danneggiamento incendio e saccheggio dell'autosalone Ciaburro di corso Marconi

il danneggiamento ed incendio degli uffici della A.B.C. service di via Rimassa

il danneggiamento ed incendio dell'auto Citroen di Cabras Margherita

il danneggiamento ed incendio dell'auto Toyota della Ge Capital Servizi finanziari

il danneggiamento ed incendio degli uffici della Cisalpina Tours di corso Marconi.

Di notevole interesse sono i particolari riferiti dal teste: Puglisi aveva sulle spalle uno zainetto dal quale prendeva le bottiglie molotov, già predisposte poiché piene di liquido infiammabile e munite di stoppino; incendiava lo stesso con un accendino che teneva in mano e lanciava le bottiglie. Agiva di concerto con altri soggetti - uno si sa essere Finotti - che rompevano le vetrine degli esercizi commerciali e, attraverso il varco così ottenuto, mediante il lancio delle bottiglie appiccava il fuoco; quando si trattava di macchine, gli altri soggetti rompevano un finestrino ed egli gettava la bottiglia con lo stoppino acceso all'interno, bruciandole.

La zona - si trova nel quartiere della Foce - non è così ridotta come la difesa sostiene, e si tratta di una estesa devastazione, riguardante quasi una decina di obiettivi, indistintamente aggrediti e distrutti, con preordinazione di mezzi, con concertazione di azioni concordate.

Circa l'elemento soggettivo che la difesa lamenta il Tribunale non abbia messo in luce, pare sufficiente rilevare che la preordinazione e concorso sopra indicati evidenziano una intenzione pervicace, determinata, con sviluppo dell'azione verosimilmente studiata nei particolari e possibile "tirocinio" sperimentato; non si vede quale altra prova della sussistenza dell'elemento soggettivo si debba dare.

Circa la scriminante speciale e la limitazione temporale della stessa, per i fatti del giorno 20 a margine del corteo delle tute bianche, si rimanda alla parte introduttiva generale che ovviamente riguarda anche Puglisi.

Analogo rinvio si fa per la non sussistenza delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 1, 2, e 3 c.p..

Non si reputa di conferire alle attenuanti generiche, già concesse, un peso maggiore di quello determinato in primo grado; non sono così evidenti gli elementi di benevolenza ulteriori

rispetto a quelli indicati nell'art. 133 c.p.; si dice, insomma, che già il trattamento fu favorevole e non si intende ancor più sbilanciare il giudizio espresso. Anzi appare non condivisibile la concessione di dette attenuanti a simile soggetto, la cui pericolosità è di tale grave inaudita evidenza che nessun speciale elemento di benevolenza poteva, in realtà, essere riconosciuto.

La ammissione dei comportamenti fu certo necessitata dalla ripresa fotografica di ogni sua mossa e la negazione sarebbe stato comportamento assai stolto. Le asserite condizioni disagiate della famiglia non sono certo motivazione sufficiente ed avrebbero semmai dovuto trattenere Puglisi dal commettere fatti di così eclatante violenza.

La mancanza di impugnazione specifica da parte del P.M. impedisce un diverso trattamento.

Per quanto riguarda i reati di resistenza ed danneggiamento, i fatti furono commessi il 20 luglio 2001; furono concesse le attenuanti generiche, con effetto di elisione delle aggravanti.

Tali reati si sono dunque prescritti il 20 gennaio 2009.

Si elimina pertanto la relativa pena, individuata per essi dal Tribunale in mesi quattro per la resistenza e mesi due per i danneggiamenti.

Circa la responsabilità per questi fatti si evidenzia che non vi è doglianza specifica, il che esime dal prenderli partitamente in esame. Pare sufficiente rilevare che non solo sussistettero, come il Tribunale analiticamente evidenzia, ma lo stesso Puglisi nell'interrogatorio ammise tutte le condotte contestategli, via via che gli si mostravano le foto, anche per i fatti che non ricordava, o diceva di non ricordare.

Per quanto riguarda i motivi di impugnazione del Procuratore della Repubblica si rinvia alla parte generale, non accogliendo per le argomentazioni ivi precisate le richieste attinenti alla esclusione della scriminante speciale, alla derubricazione del

reato di devastazione in danneggiamento - ma ovviamente solo per i fatti commessi il giorno 20 luglio, a margine del corteo delle tute bianche - e per la sussistenza del reato di incendio del blindato anziché di danneggiamento.

Per quanto riguarda la misura della pena invece si sottolinea che la stessa fu individuata in misura eccessivamente mite sia per la pena base, troppo aderente al minimo edittale, sia per la misura della continuazione.

Le ampie, preordinate, organizzate devastazioni, che, come si è rilevato, evidenziano una preparazione a monte ( si veda ad esempio il concorso con gli altri soggetti, Finotti fu il solo identificato, che si occupavano di infrangere le vetrine degli esercizi commerciali, o i finestrini delle auto, affinché Puglisi potesse lanciare all'interno le molotov ) impongono di discostarsi dal minimo in modo sensibile: si individua pertanto proporzionata ai fatti la pena base di anni undici di reclusione - peraltro ancora inferiore alla media edittale -; si individua la misura della continuazione in anni uno per ciascuno dei reati relativi alle bottiglie molotov, poiché le stesse furono quasi dieci, utilizzate con la conseguenza di aversi altrettanti episodi di incendio; l'aumento è quindi di anni quattro di reclusione essendo i reati in numero di quattro ( fabbricazione, porto, detenzione, esplosione ); la pena finale è pertanto quella di anni quindici di reclusione. Si dice infine che tra i tanti episodi di devastazione analizzati in questo processo quello posto in essere da Puglisi è certamente il più grave e così gravemente va sanzionato, apparendo le sue azioni esclusivamente dettate dall'intento di distruggere per distruggere e con conseguenze di eccezionale danno economico patito dalle parti offese.